



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

GUIDO MERCOLINO	- Presidente
LUIGI D'ORAZIO	- Consigliere
RITA ELVIRA ANNA RUSSO	- Consigliere
FEDERICO ROLFI	- Consigliere Rel.
ELEONORA REGGIANI	- Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto: Notificazione -
A mezzo PEC - Art 147
cpc - Applicazione - In-
terpretazione

R.G.N. 14686/2019

Ud. 09/10/2025 CC

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14686/2019 R.G. proposto

da

COMUNE SAN MARCO D'ALUNZIO, in persona del Sindaco *pro tempore* e domiciliato *ex lege* in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED]

- ricorrente -

contro

[REDACTED] **SPA**, in persona del legale rappresen-
tante *pro tempore* ed elettivamente domiciliata in ROMA VIA [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED] che la
rappresenta e difende

- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro



██████████ **SRL**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* ed elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell'avvocato ██████████ che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ██████████

– controricorrente –

nonché contro

██████████

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO MESSINA n. 957/2018 depositata il 23/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/10/2025 dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 957/2018, pubblicata in data 23 ottobre 2018, la Corte d'appello di Messina, nel contraddittorio tra il COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO, ██████████ S.R.L., ██████████ e ██████████ ██████████ SPA, decidendo sugli appelli – principale ad incidentale – proposti avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 243/2013, del 10 luglio 2013, ha dichiarato inammissibili gli appelli di COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO ed ██████████ SPA mentre ha parzialmente accolto l'appello incidentale di ██████████ S.R.L.

2. Quanto all'appello proposto dal COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO, la Corte d'appello ha evidenziato che lo stesso era stato notificato a mezzo PEC il giorno 15 ottobre 2013 – ultimo giorno utile, in quanto la sentenza del Tribunale era stata notificata all'appellante – alle ore 23.52.06 e, ritenuta *ratione temporis* la inapplicabilità del di-



sposto di cui all'art. 16-*septies*, D.L. n. 179/2012, ha tuttavia ritenuto applicabile anche alla notifica a mezzo posta elettronica certificata il disposto di cui all'art. 147 c.p.c., concludendo, pertanto, che la notifica era tardiva.

Quanto all'appello incidentale di [REDACTED] SPA, la Corte messinese ha ritenuto lo stesso parimenti tardivo ex art. 343 c.p.c., essendosi l'appellante incidentale costituita meno di venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di appello.

La Corte territoriale ha invece ritenuto tempestivo l'appello della [REDACTED] S.R.L., anche in considerazione del fatto che a quest'ultima la sentenza di prime cure non era stata notificata.

Nel merito, la Corte territoriale ha riconosciuto all'appellante incidentale un maggior danno da perdita di utili conseguente alla risoluzione del contratto di appalto concluso dalla stessa appellante incidentale con il COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO per inadempimento di quest'ultimo.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Messina ricorre il COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO.

Resiste con controricorso [REDACTED] S.R.L.

Resiste con controricorso e ricorso incidentale [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] SPA.

È rimasto intimato [REDACTED]

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-*bis*.1, c.p.c.

La ricorrente [REDACTED] SPA ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso principale è affidato a diciotto motivi.



Di questi, i motivi dall'ottavo al diciassettesimo costituiscono riproposizione dei motivi di appello avverso la decisione di prime cure, sollecitando il Comune ricorrente la decisione della causa nel merito da parte di questa Corte.

1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., *"Violazione dell'art. 3 bis della L. n. 53 1994. Violazione e falsa applicazione dell'art. 147 c.p.c. Violazione dell'art. 11 Preleggi. Violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 326 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c."*

Il ricorrente censura la decisione impugnata sia evidenziando che, all'epoca della notifica dichiarata tardiva, operava il diverso disposto di cui all'art. 3-bis, L. n. 53/1994 – il quale prevedeva che la notifica si perfezionasse nel momento in cui veniva ad essere generata la ricevuta di avvenuta consegna – sia richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2019 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 16-septies, D.L. n. 179/2012.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., *"Violazione dell'art. 3 bis L. n. 53/1994. Violazione degli artt. 156 e 291 c.p.c. Violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 Cedu. Violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 325 e 326 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c."*

Il ricorrente deduce la inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 147 c.p.c. e censura la decisione impugnata per avere escluso il carattere relativo della nullità derivante dalla violazione della previsione.

1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione degli artt. 286, 325 e 326 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c.

Il ricorrente contesta ulteriormente l'affermazione, contenuta nella decisione impugnata, per cui la notifica della sentenza di prime cure



aveva determinato la decorrenza del termine breve per proporre appello.

Evidenzia sia che la stessa Corte d'appello ha ammesso che la re-lata di notifica della sentenza del Tribunale non consentiva di stabilire con certezza se la notifica fosse stata chiesta da una delle parti vittoriose in prime cure sia che, vertendosi in una ipotesi di cumulo di cause, non era indifferente stabilire quale soggetto avesse notificato la sentenza, potendosi verificare un fenomeno di decorrenza di termini distinti di impugnazione.

1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. e la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. per avere la Corte territoriale omesso di statuire sul gravame a causa della errata declaratoria di sua tardività.

1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., *"Violazione dell'art. 112 c.p.c. Violazione degli artt. 325 e 326 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 333, 334 e 343 c.p.c."*.

Si impugna la decisione della Corte messinese nella parte in cui la stessa ha ritenuto ammissibile l'appello incidentale di [REDACTED] S.R.L.

Argomenta il ricorrente che il termine breve di impugnazione – dichiarato operante dalla Corte d'appello nei confronti dell'appello principale – non poteva non operare anche per l'appello incidentale.

1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., *"Violazione dell'art. 345 c.p.c. Violazione degli artt. 1223 e 2697 c.c. Violazione dell'art. 1226 c.c. Violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c."*.



Si censura il criterio con il quale la Corte territoriale ha incrementato il riconoscimento del danno da perdita di utili in favore di [REDACTED] S.R.L., facendo ricorso ad un criterio del "notorio" che, secondo la ricorrente, sarebbe del tutto privo di riscontri concreti, integrandosi in tal modo anche la violazione dei criteri in tema di prova del danno.

1.7. Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c., *"Violazione degli artt. 1223 e 2697 c.c. Violazione dell'art. 1226 c.c. Violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. Violazione dell'art. 111 Cost. Violazione dell'art. 132 c.p.c."* per aver la Corte d'appello riconosciuto un danno da perdita degli utili pari al 10% omettendo di esaminare il fatto che doveva risultare applicato il ribasso d'asta del 5,659%, circostanza discussa in giudizio.

1.8. Con l'ottavo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 176 e 159 c.p.c. e la nullità della sentenza appellata *"perché è mancata la comunicazione dell'ordinanza con la quale il giudice fissò, dapprima, l'udienza dell'11.7.2011 e, poi, quella tenutasi il 20.7.2011; celebrata, in sostituzione del giudice designato, dal [REDACTED] dr.ssa [REDACTED] E ciò nonostante l'istruttore avesse specificamente ordinato la comunicazione alle parti assenti."*

1.9. Con il nono motivo il ricorso deduce:

- in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., *"Violazione e falsa applicazione degli artt. 17 del R.d. 18.11.1923 n. 2440 e dell'art. 87 R.d. 3.3.1934 n. 383, nonché degli artt. 1326 e 1350 c.c. anche in relazione all'art. 1418 c.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 23, comma 4 d.l. 2 marzo 1989 n. 66 (conv. con modificazioni in L. 24 aprile 1989 n. 144). Violazione dello stare decisis"*;



- in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. *"difetto di motivazione su punto decisivo"*.

1.10. Con il decimo motivo il ricorso deduce:

- in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., *"Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. anche in relazione all'art. 2041 c.c."*;
- in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. *"difetto di motivazione su punto decisivo della controversia"*.

1.11. Con l'undicesimo motivo il ricorso deduce:

- in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., *"Violazione applicazione dell'art. 112 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2237 e dell'art. 2697 c.c."*;
- in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. *"difetto di motivazione su punto decisivo della controversia"*.

1.12. Con il dodicesimo motivo il ricorso deduce:

- in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., *Violazione dell'art. 340 della Legge 20.3.1865 n. 2248 all. F nonché degli artt. 27 e 28 del R.d. 25.5.1895 n. 350, anche in relazione agli artt. 1453 e ss. c.c. Violazione dell'art. 1321 c.c. Violazione dello art. 112 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 e 2730 c.c."*;
- in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. *"difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia"*.

1.13. Con il tredicesimo motivo il ricorso deduce:

- in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., *"Violazione dell'art. 3 della L. 10 dicembre 1981 n. 741; Violazione degli artt. 35 e 36 della D.p.r. 16 luglio 1962 n. 1063"*;
- in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. *"difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia"*.



1.14. Con il quattordicesimo motivo il ricorso deduce:

- in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., "*Violazione dell'art. 30 del D.p.r. 16 luglio 1962 n. 1063*";
- in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. "*difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia*".

1.15. Con il quindicesimo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 340, Legge n. 2248/1865, all. F e degli artt. 27 e 28, r.d. n. 350/1895 "*anche in relazione all'art. 1223 c.c.*".

1.16. Con il sedicesimo motivo il ricorso deduce:

- in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., "*Violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. Violazione dell'art. 2697 c.c. Violazione del D.p.r. 16 luglio 1962 n. 1063 e degli artt. 1223 e ss. c.c.*
- in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. "*difetto di motivazione su punto decisivo della controversia*".

1.17. Con il diciassettesimo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., "*difetto di motivazione su punto decisivo della controversia*".

1.18. Con il diciottesimo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., evidenziando che dall'accoglimento del ricorso risulterà travolta anche la statuizione sulle spese di giudizio operata dalla Corte d'appello.

2. Il ricorso incidentale di [REDACTED] SPA è affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., la "*violazione artt. 112 cpc, con riferimento alla domanda di regresso formulata in via principale ex art. 346 cpc.*".



2.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione a falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 13, comma 1-*quater* D.P.R. n. 115/2002.

2.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione a falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 13, comma 1-*quater* D.P.R. n. 115/2002.

2.4. I tre motivi, nel loro complesso, censurano la decisione impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale della ricorrente incidentale, evidenziando che quest'ultima, in quanto totalmente vittoriosa in primo grado, non aveva l'onere di proporre appello incidentale, dovendo unicamente riproporre le questioni già dedotte in primo grado ed assorbite per effetto del rigetto delle domande del ricorrente principale.

La declaratoria di inammissibilità adottata dalla Corte territoriale si sarebbe quindi tradotta sia in omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sia in errata applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater* D.P.R. n. 115/2002.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Si deve infatti rilevare che, nella decisione impugnata la Corte territoriale, dopo avere – correttamente – escluso l'applicabilità diretta, al caso sottoposto al suo vaglio, dell'art. 16-*septies*, D.L. n. 179/2012 (convertito, con modificazioni, con Legge. n. 221/2012) – previsione introdotta dall'art. 45-*bis*, comma 2, lettera b), D.L. n. 90/2014, n. 90 - ha però poi finito per accogliere un'interpretazione del disposto di cui all'art. 147 c.p.c. che veniva sostanzialmente a coincidere con quanto stabilito dall'art. 16-*septies*, D.L. n. 179/2012.

Tale ultima previsione, infatti, recitava "*La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21,*



la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.", stabilendo, conseguentemente, l'applicazione della previsione del codice di rito – e quindi anche delle relative limitazioni temporali – anche all'ipotesi della notifica eseguita con modalità telematiche.

Ebbene, nella propria decisione, la Corte territoriale – omettendo peraltro di applicare l'art. 3-bis, comma 3, Legge n. 53/1994 (il quale prevedeva "3. *La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68*") – è venuta ad affermare, in via interpretativa, l'applicabilità dell'art. 147 c.p.c. anche alle notifiche telematiche eseguite prima dell'introduzione del citato art. 16-septies, D.L. n. 179/2012, con il risultato concreto di applicare a tali notifiche (non direttamente la norma successivamente introdotta, bensì) una disciplina che veniva a ricalcare il contenuto precettivo dello stesso dell'art. 16-septies, D.L. n. 179/2012.

Come evidenziato anche dal ricorrente, tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 75/2019, ha dichiarato "*l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accetta-*



zione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta".

Nella propria decisione, la Corte Costituzionale ha osservato che, se la *fictio iuris* contenuta nella seconda parte dell'art. 16-septies, D.L. n. 179/2012 – per cui il perfezionamento della notifica, effettuabile dal mittente fino alle ore 24, senza che il sistema telematico possa rifiutarne l'accettazione e la consegna, è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo – trova giustificazione nell'esigenza di salvaguardare il diritto al riposo del destinatario, non può invece rinvenirsi eguale giustificazione nella *"limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale - senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta - viene invece impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l'art. 155 cod. proc. civ. computa «a giorni» e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno (in questa prospettiva, Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 31 agosto 2015, n. 17313; sezione lavoro, ordinanza 30 agosto 2017, n. 20590)"*.

Ha quindi osservato la Corte costituzionale che *"la norma denunciata è, per di più, intrinsecamente irrazionale, là dove viene ad inibire il presupposto che ne conforma indefettibilmente l'applicazione, ossia il sistema tecnologico telematico, che si caratterizza per la sua diversità dal sistema tradizionale di notificazione, posto che quest'ultimo si basa su un meccanismo comunque legato "all'apertura degli uffici", da cui prescinde del tutto invece la notificazione con modalità telematica.*



Una differenza, questa, che del resto lo stesso legislatore ha chiaramente colto in modo significativo nel confinante ambito della disciplina del deposito telematico degli atti processuali di parte, là dove, proprio in riferimento alla tempestività del termine di deposito telematico, il comma 7 dell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall'art. 51 del d.l. n. 90 del 2014, ha previsto che il «deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile».

La decisione della Corte Costituzionale, ancora, ha rilevato la presenza dell'irragionevole *vulnus* arrecato al pieno esercizio del diritto di difesa, ed in particolare alla *"fruizione completa dei termini per l'esercizio dell'azione in giudizio, anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare, che è contenuto indefettibile di una tutela giurisdizionale effettiva"*, richiamando la regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione applicabile anche alla notifica effettuata con modalità telematiche, come stabilito dall'art. 3-bis, comma 3, Legge n. 53/1994.

Orbene, sebbene la decisione della Corte Costituzionale abbia investito una previsione di cui la decisione impugnata non ha fatto applicazione, è tuttavia evidente che i principi enunciati dalla Corte Costituzionale - applicazione generale del principio della scissione degli effetti della notificazione anche alla notificazione eseguita mediante PEC ed esclusione dell'operatività, nel caso della notifica eseguita a mezzo PEC, della limitazione oraria alle ore 21.00 - non possono non riverberarsi su una interpretazione - quella seguita dalla Corte territoriale - che veniva a costruire sul dettato dell'art. 147 c.p.c. una di-



sciplina sostanzialmente coincidente con quella dettata dall'art. 16-septies, D.L. n. 179/2012.

Questa interpretazione, invero, deve ritenersi confliggente con un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 147 c.p.c., imponendosi, per contro, l'applicazione dei principi desumibili dalla sentenza della Consulta n. 75/2019 anche al regime anteriore all'introduzione dell'art. 16-septies, D.L. n. 179/2012, individuando, quindi, un regime dei rapporti tra l'art. 147 c.p.c. e le notifiche a mezzo PEC che peraltro è stato recentemente cristallizzato a livello normativo in sede di riforma del codice di rito, avendo il D. Lgs. n. 149/2022 sia introdotto nell'art. 147 c.p.c. altri due commi – il secondo ed il terzo comma – i quali stabiliscono ora espressamente che *"Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari. Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7."*, sia modificato l'art. 3-bis, comma 3, Legge n. 53/1994, aggiungendo il periodo finale *"fermo quanto previsto dall'articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile."*

La valenza generale dei principi desumibili dalla sentenza n. 75/2019 – ed in particolare l'affermazione della possibilità, per il notificante, di eseguire la notifica a mezzo PEC sino alle ore 23.59.59 dell'ultimo giorno utile (applicandosi l'UTC, *"Coordinated Universal Time"*, per il quale, una volta sopraggiunto il secondo immediatamente successivo - ore 00:00:00 UTC - si deve ritenere già iniziato un



nuovo giorno: cfr. Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 1519 del 18/01/2023 e Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 22518 del 26/07/2023), fermo restando il perfezionamento della notifica, per il notificando, solo alle ore 7.00 del giorno successivo - è stata, del resto, affermata anche da questa Corte in propri numerosi precedenti (Cass. Sez. U - Ordinanza n. 32091 del 20/11/2023; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4712 del 21/02/2020), avendo questa Corte anche specificato che "(...) *risulta, pertanto, chiaro dalla formulazione della norma e più in generale, nel testo risultante dalla descritta declaratoria d'illegittimità costituzionale, che, nel caso di notifica telematica, il momento cui aver riguardo ai fini della determinazione del momento del perfezionamento della notifica medesima, per il notificante, non è quello della spedizione del messaggio pec, come pretende la ricorrente, in quanto incompatibile con il dettato normativo (per il quale la "prova dell'avvenuta spedizione" è data soltanto, come stabilito dall'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 68/2005, dalla ricevuta di accettazione: Cass. n. 1519 del 2023, in motiv.), ma neppure quello in cui è generato il messaggio di "ricevuta di avvenuta consegna" (cd. RdAC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia, come ha ritenuto la corte d'appello (e sostenuto da una parte della giurisprudenza di questa Corte: Cass. n. 9087 del 2023)*" in quanto "l'unico momento rilevante, ai fini della verifica circa la tempestività della notifica telematica dell'atto processuale, è, piuttosto, alla luce del combinato disposto dei già citati artt. 3- bis, comma 3, della l. n. 53/1994, e 6, comma 1, d.P.R. n. 68/2005, nonché dell'art. 16-septies cit., nel testo risultante dalla pronuncia additiva di incostituzionalità più volte richiamata ("la notificazione si considera perfezionata ... al momento di generazione della predetta ricevuta"), quello di generazione della ricevuta di accettazione (c.d. RAC) da parte del gestore di posta elettronica certifi-



cata del mittente” (così Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 11380 del 29/04/2024).

Si deve quindi ritenere che, anche nel regime previgente alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 149/2022, l'art. 147 c.p.c. doveva essere interpretato nel senso che, in caso di notifica eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per il notificante non veniva ad operare il limite orario delle ore 21.00, potendo egli procedere alla notifica sino alle ore 23.59'.59”, fermo restando il perfezionarsi della notifica per il destinatario della notifica stessa solo alle ore 7.00 del giorno successivo.

Le considerazioni sin qui svolte valgono anche ad evidenziare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollecitata dalla controricorrente [REDACTED] S.R.L.

Quest'ultima, invero, ha basato il proprio argomentare sull'ipotesi della diretta applicazione dell'art. 16-*septies*, D.L. n. 179/2012 – invece non applicabile direttamente – senza confrontarsi invece minimamente con il tema della individuazione di una interpretazione costituzionalmente orientata allineata con il giudizio già espresso dalla stessa Consulta nella sentenza n. 75/2019.

La decisione impugnata non si è evidentemente conformata ai principi sin qui richiamati, limitandosi a ritenere radicalmente preclusa la notifica a mezzo PEC avvenuta dopo le ore 21.00, laddove sarebbe stato, semmai, compito della Corte territoriale quello verificare se, entro le 23.59'.59”, il messaggio di posta elettronica certificata con cui veniva notificato l'atto di appello della ricorrente aveva ottenuto la generazione della ricevuta di accettazione (c.d. RAC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente.

Il motivo di ricorso deve, in conclusione, trovare accoglimento.



4. L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento sia dei motivi ulteriori sia del ricorso incidentale, dal momento che la Corte d'appello sarà chiamata a rinnovare la valutazione della tempestività sia dell'appello principale sia dell'appello incidentale di [REDACTED] SPA e, ove ritenga la tempestività dei gravami, a procedere alla valutazione nel merito dei medesimi.

5. Il ricorso va quindi accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento degli ulteriori motivi e con assorbimento del ricorso incidentale e, per l'effetto, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, la quale provvederà altresì a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti gli ulteriori motivi ed assorbito il ricorso incidentale, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 9 ottobre 2025.

Il Presidente

GUIDO MERCOLINO

